

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-142	del 28/02/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura di n. 1 laboratorio di analisi olfattometriche a norma UNI EN 13725:2004.	
Proposta	n. PDTD-2013-131 del 25/02/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Tibaldi Stefano	
Struttura proponente	Direzione Generale	
Dirigente proponente	Tibaldi Stefano	
Responsabile del procedimento	Boraldi Vittorio	

Questo giorno 28 (ventotto) febbraio 2013 (duemilatredici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Prof. Stefano Tibaldi, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura di n. 1 laboratorio di analisi olfattometriche a norma UNI EN 13725:2004.

VISTE:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio e investimenti per l'esercizio 2012;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia" approvato con D.D.G. n. 83 del 21.12.2012;

PREMESSO:

- che si è reso necessario provvedere alla fornitura di n. 1 laboratorio di analisi olfattometriche a norma UNI EN 13725:2004 per il CTR Emissioni Industriali di Arpa Emilia-Romagna;
- che con Determinazione n. 794/2012 sono stati approvati gli atti di gara per la fornitura di cui sopra per un importo complessivo di Euro 107.438,02 (IVA esclusa);
- che il criterio prescelto è stato il prezzo più basso;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente n. di CIG 4717838314, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che trattandosi di investimento pubblico è stato altresì acquisito dal CIPE il seguente CUP: J39H2000490002;

RILEVATO:

- che con lettera prot. PGDG /2012/52589/SP del 21/12/2012 sono state invitate a presentare offerta per la fornitura di cui trattasi le ditte di seguito individuate dal Responsabile del procedimento:

1. SRA Instruments Spa;
- 2. Osmotech Srl;**

3. LOD Srl Laboratorio Olfattometrica Dinamica;
4. Progress Srl;
5. CRPA Centro Ricerche Produzioni Animali Spa;
6. Lenviros srl;

- che entro il termine di scadenza indicato, le ore 13:00 del 22/01/2013, è pervenuta la sola offerta della ditta Progress Srl;

CONSIDERATO

- che con nota del 22 gennaio 2013 prot. PGDG/2013/343 è stata nominata la Commissione giudicatrice, a cui sono stati conferiti anche gli adempimenti relativi all'ammissibilità delle offerte;
- che, come si evince dal verbale del 23/1/2013, agli atti dell'Amministrazione, risulta che la Commissione giudicatrice ha proceduto all'esame della documentazione presentata, verificando la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica richieste negli atti di gara;
- che nella medesima seduta, la Commissione ha iniziato l'esame dell'offerta tecnica, ed ha ritenuto di dover richiedere alcuni chiarimenti per verificare la corrispondenza dell'offerta alle richieste del capitolato tecnico;

PRESO ATTO

- che, con il verbale dell'11 febbraio 2013, agli atti, la Commissione ha verificato i chiarimenti presentati dalla ditta Progress srl ed ha attestato la conformità dell'offerta tecnica alle specifiche richieste da Arpa nel capitolato tecnico, ed ha conseguentemente proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- che l'offerta economica come di seguito dettagliata:
 - Voce A: fornitura strumentazione/attrezzatura/materiali pari a Euro 72.000,00;
 - Voce B: training e start up pari a Euro 34.000,00;è stata ritenuta congrua dalla Commissione;

RITENUTO:

- di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei verbali del 23/1/2013 e 11/2/2013 agli atti dell'Amministrazione, redatti dalla Commissione nominata dal Direttore generale con lettera Prot. PGDG/2013/343 del 22/01/2013, la fornitura di 1 laboratorio di analisi olfattometriche a norma UNI EN 13725:2004, alla società per un importo complessivo di Euro 106.000,00 (IVA esclusa), alle condizioni di cui al capitolato speciale approvato con la determinazione n. 794/2012, qui di seguito allegato;

- di provvedere alla pubblicità dell'avvenuta aggiudicazione mediante avviso di post-informazione sul sito web dell'Agenzia:

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero come precisato nel DUVRI allegato alla determinazione di indizione n. 794/2012;
- che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi regionali: cap. 37035 – finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati al mantenimento e adeguamento del patrimonio Arpa (art. 2 comma 1, lett. D) L.R. 30 luglio 1999, n. 18 – del bilancio regionale 2012;

SU PROPOSTA:

- del Prof. Stefano Tibaldi, Direttore tecnico ad interim, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è il Dott. Vittorio Boraldi, Direttore del Nodo di Modena;
- che al Responsabile del procedimento sono assegnate le funzioni e compiti di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di 1 laboratorio di analisi olfattometriche a norma UNI EN 13725:2004 alla ditta Progress Srl con sede in Roma, Viale Giulio Cesare 95, C.F. e P. IVA 051193210007, a seguito di procedura in economia indetta con determinazione n. 794/2012, al prezzo di Euro 106.000,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che il costo relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze è pari a 0,00;
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. N. 163/2006 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 38;

4. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato in forma di corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
5. di dare atto che al Responsabile del procedimento sono assegnate finzioni e compiti di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
6. di dare atto che l'importo stimato di Euro 128.260,00 (IVA inclusa), avente natura di "Investimenti" è a carico pro quota dell'esercizio 2013 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità della Direzione Tecnica.

IL DIRETTORE TECNICO AD INTERIM

(Prof. Stefano Tibaldi)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 1 di 14

Articolo 1 Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Articolo 2 Oggetto della gara e suddivisione in Lotti

Forma oggetto della gara la fornitura, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente capitolato e nel Capitolato tecnico, di:

- **n.1 Laboratorio di Analisi Olfattometriche operante in conformità alla norma tecnica UNI EN 13725:2004** costituito complessivamente da:
 - Olfattometro a norma UNI EN 13725:2004 con relativi materiali e sistemi accessori indispensabili al suo corretto funzionamento
 - Sistemi di controllo della camera olfattometrica richiesti dalla norma di riferimento
 - Attrezzature e materiali di campionamento richiesti dalla norma di riferimento
 - Installazione, collaudo e attività di training e start-up specifiche necessarie all'avvio del Laboratorio

L'oggetto della fornitura e i servizi connessi, dovranno avere le caratteristiche minime descritte nel Capitolato tecnico. Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata da manuali d'uso redatti in lingua italiana. In particolare, la fornitura è comprensiva altresì di:

- materiali di consumo come descritto nel capitolato tecnico;
- garanzia a copertura totale di almeno 24 mesi a partire dall'esito positivo del collaudo, inclusa manutenzione e assistenza tecnica on site, secondo quanto descritto al successivo art. 8. Nell'offerta dovrà essere esplicitamente indicata la validità della garanzia per l'Italia.

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 4- Documento di valutazione dei rischi da interferenze

Arpa ha redatto il Documento di Valutazione dei rischi da Interferenze, ai sensi dell'Art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto; tale documento potrà essere aggiornato, su proposta dell'affidatario del contratto, entro 15 giorni

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 2 di 14

dall'aggiudicazione. In ogni caso le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

Il Documento di Valutazione dei rischi da Interferenze di cui al precedente comma potrà essere altresì aggiornato durante l'esecuzione del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'appalto, fermo restando che in nessun caso l'affidatario potrà chiedere di modificare od integrare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione

1. Il termine di esecuzione della fornitura, relativamente alla consegna degli strumenti/attrezzature/materiali (olfattometro, sistemi di controllo della camera olfattometrica, attrezzature e materiali di campionamento e di consumo) è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'ordine; entro i successivi 180 (centottanta) giorni naturali dovrà essere completata la fornitura relativamente alle attività di installazione e collaudo di tutti gli strumenti/attrezzature nonché alle attività di training e start-up specifiche necessarie all'avvio del Laboratorio.
2. Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta, nonché fornitura di tutti i cavi di alimentazione e connessioni ai componenti necessari al funzionamento, con l'esclusione di quanto specificatamente previsto nel capitolato tecnico.
4. Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
5. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 6 – Obblighi di sicurezza

1. La strumentazione fornita, nel suo complesso deve essere rispondente alla dichiarazione CE di conformità di cui all'Allegato 2 punto a del DPR 459 del 24 luglio 1996, facente riferimento al possesso del marchio di conformità CE di cui all'Art.5 dello stesso DPR. e per i componenti di sicurezza mediante la dichiarazione CE di conformità di cui al medesimo Allegato 2, punto c.
2. L'installazione delle macchine o dei componenti di sicurezza debbono far riferimento all'Art.2, comma 6 , dello stesso DPR 459 del 24 luglio 1996.

Articolo 7 – Presa in consegna, prove di funzionalità e accettazione della fornitura

1. Il collaudo degli strumenti/attrezzature/materiali, a spese del fornitore, sarà effettuato entro il termine di trenta giorni naturali consecutivi dalla data di installazione degli stessi.
2. Oggetto del collaudo è la verifica della conformità della fornitura a quanto indicato nelle specifiche di capitolato e nel capitolato tecnico, nonché la verifica che il bene stesso sia in

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 3 di 14

perfette condizioni di funzionamento. In sede di collaudo dovrà essere fornita evidenza oggettiva delle prestazioni dichiarate in sede di gara pena la risoluzione del contratto.

3. La fornitura degli strumenti/attrezzature/materiali è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura relativa a strumenti/attrezzature/materiali".
4. Qualora le prove di collaudo degli strumenti/attrezzature/materiali pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l'impresa si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.
5. Arpa avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo art. 10 in caso di mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte del fornitore, nel termine fissato dal capitolato.
6. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.
7. La fornitura è da ritenersi completa e globalmente collaudata con esito positivo quando, oltre al collaudo degli strumenti/attrezzature/materiali sono state eseguite, con esito positivo, anche tutte le attività di training e start-up specifiche necessarie all'avvio del Laboratorio in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico. In caso di esito positivo complessivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura complessiva".
8. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
9. Il collaudo non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Articolo 8 – Garanzia, assistenza e manutenzione

1. Il Fornitore s'impegna a fornire beni nuovi di fabbrica, costituiti utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il Fornitore s'impegna a garantire che ciascun bene, all'atto della fornitura, sia in perfette condizioni di funzionamento, in conformità alle caratteristiche stabilite dal disciplinare tecnico, o all'offerta tecnica del Fornitore, qualora migliorativa per l'amministrazione.
3. Le forniture dovranno essere prive di difetti dovuti a progettazione o a errata esecuzione nonché di qualsiasi altro vizio.
4. Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi porre in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.
5. Entro il periodo di garanzia, oltre a quanto dal Fornitore indicato nella propria offerta tecnica, qualora migliorativa per l'Amministrazione, il Fornitore dovrà essere in grado di fornire un servizio di manutenzione che deve comprendere:
 - la manutenzione ordinaria/preventiva, che consiste in tutti gli interventi necessari per mantenere il buon funzionamento e le prestazioni degli strumenti;
 - la manutenzione straordinaria/correttiva, che consiste nella riparazione dei guasti che dovessero identificarsi durante il funzionamento delle apparecchiature. Tali interventi

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1 Pag. 4 di 14
--	--	--

correttivi dovranno essere attivati dietro semplice chiamata telefonica, a cura dei referenti Arpa che verranno indicati all'atto del contratto;

- la sostituzione delle parti usurate, escluse le normali parti di consumo. La stessa ditta deve essere dotata di tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività oggetto della manutenzione;
- la sostituzione con un nuovo bene di caratteristiche analoghe o migliorative qualora le parti nuove non risultassero compatibili, senza alcun addebito di spesa a carico di Arpa;
- Il servizio di manutenzione deve essere prestato nell'arco orario compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.00 di ogni giorno, escluso sabato e festivi.
- l'assistenza telefonica gratuita per la consulenza sui malfunzionamenti ed il ripristino degli stessi, nell'arco orario compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.00 di ogni giorno, escluso sabato e festivi;
- il recapito telefonico e i nominativi dei Tecnici addetti all'assistenza sullo strumento nella previsione di guasti imprevisti.

6. Resta inteso che qualora durante il periodo di garanzia le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Fornitore, senza alcun onere per l'Agenzia, si farà carico di sostituire le stesse con altre di analoghe caratteristiche.
7. Il Fornitore è obbligato ad intervenire entro 2 (due) giorni lavorativi ed ad eliminare il malfunzionamento e ripristinare l'operatività delle apparecchiature entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, esclusi sabato e festivi, successive alla richiesta di intervento.
8. I termini di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione decorrono dall'ora della richiesta telefonica di intervento inoltrata da parte dell'Amministrazione, confermata via fax.
9. E' compreso nel corrispettivo contrattuale ogni onere relativo alla mano d'opera, spese di trasferta e la sostituzione delle parti di ricambio, necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione.
10. Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopraindicate dovrà essere motivato, pena l'applicazione della penale di cui all'articolo "Penali".

Articolo 9 – Formazione

1. Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare le attività di addestramento, training e start-up specifiche necessarie all'avvio del Laboratorio in conformità a quanto descritto nel capitolato tecnico.

Articolo 10 – Penali

1. In caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini pattuiti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Arpa le seguenti penali:
 - a. per ritardi nella consegna entro i termini stabiliti nel contratto, per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore: 0,3 per mille del valore della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - b. per ritardi nel collaudo entro i termini stabiliti nel presente capitolato, per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore: 0,3 per mille del valore della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - c. per ritardi nei tempi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in garanzia: 0,3 per mille del valore della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 5 di 14

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1 Pag. 6 di 14
---	--	--

eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 12 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.

Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 7 di 14

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 14 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di ARPA di importo pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 15 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1 Pag. 8 di 14
--	--	--

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ART. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Capitolato e previa verifica da parte di ARPA della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste.
3. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno:
 - riportare il numero d'ordine, il CIG e il CUP
 - essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
 - riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 9 di 14

4. Poiché la fornitura complessiva prevede una prima fase di consegna e collaudo degli strumenti/attrezzature/materiali, il cui esito positivo è attestato da relativo “verbale di accettazione della fornitura relativa a strumenti/attrezzature/materiali”, ed una seconda fase di fornitura relativa alle attività di training e start-up specifiche necessarie all'avvio del Laboratorio, il corrispettivo complessivo dovrà essere fatturato in 2 (due) quote:
- La prima quota, corrispondente alla fase di consegna e collaudo degli strumenti/attrezzature/materiali, è fatturata sulla base delle relative quotazioni indicate nell'offerta economica del Fornitore e non potrà essere superiore al 70% dell'importo complessivo della fornitura;
 - La seconda quota, a saldo finale della fornitura, potrà essere fatturata a seguito di sottoscrizione del “verbale di accettazione della fornitura complessiva”.
5. Arpa propone un pagamento a 90 giorni a decorrere rispettivamente da ciascuna data di accettazione della fornitura, come determinate al precedente art.7, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore. In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.
6. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. I termini di pagamento decorreranno dalla data di accettazione della fornitura.
7. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
8. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 18 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1 Pag. 10 di 14
--	--	---

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

- Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 - Riservatezza

- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 - Risoluzione

- A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
- In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 11 di 14

- b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 12 di 14

4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1
		Pag. 13 di 14

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Articolo 27 Responsabile del procedimento

1. Arpa indicherà all'atto della sottoscrizione del contratto il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 28 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

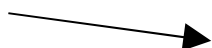
1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale della procedura in economia suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione da laboratorio	Allegato 1 Pag. 14 di 14
-------------------------------	---	--

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

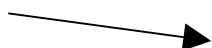
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione, Articolo 7 - Presa in consegna, prove di funzionalità e accettazione della fornitura, Articolo 8 - Garanzia e manutenzione, Articolo 10 - Penali, Art. 11 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 12 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 14 - Cauzione definitiva, Articolo 15 - Corrispettivi, art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 19 - Riservatezza, Articolo 20 - Risoluzione, Articolo 21 - Recesso, Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 23 - Subappalto, Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 28 - Foro competente, Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2013-131 del 25/02/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento della fornitura di n. 1 laboratorio di analisi olfattometriche a norma UNI EN 13725:2004.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/02/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
